

**DELIBERAZIONE 5 MARZO 2015
90/2015/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER L'ANNO 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 marzo 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”(RTDG 2009-2012), come modificata con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 132/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 132/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG

2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 633/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 633/2014/R/GAS);
- le deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2015, 89/2015/R/GAS;
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 30 gennaio 2015, n. 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all’Autorità comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 633/2014/R/GAS, con la quale sono state rideterminate le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-

2013, ha previsto che le richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali di cui alla Tabella B della medesima deliberazione, presentate entro la data del 15 settembre 2014, fossero processate in tempo utile per le determinazioni delle tariffe di riferimento relative all'anno 2014;

- sono state presentate, entro la data del 16 febbraio 2015, ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto delle raccolte dati degli anni 2013 e 2014, con riferimento a rettifiche relative a dati patrimoniali per gli anni 2012 e 2013, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

IDAEEG	DISTRIBUTORE
389	GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA
499	GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.
615	PICENO GAS DISTRIBUZIONE SPA
659	AEG RETI DISTRIBUZIONE S.R.L.
759	AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA
807	ITALGAS SPA
820	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA
841	HERA SPA
848	METANO SANT'ANGELO LODIGIANO SPA
860	LINEA DISTRIBUZIONE SPA
926	ACEGAS-APS-AMGA SPA
960	ASPEM SPA
1007	ASCOPIAVE S.P.A.
1047	COMEST SRL
1247	A2A RETI GAS S.P.A.
1250	NAPOLETANA GAS SPA
1629	ENERGIE OFFIDA SRL
2996	ANAPO GAS SRL

- è stata presentata entro il 16 febbraio 2015 istanza di determinazione tariffaria d'ufficio dall'impresa distributrice 217-TRESCORE INFRASTRUTTURE SRL con riferimento alla località 4752-TRESCORE BALNEARIO;
- è stata presentata entro il 16 febbraio 2015 istanza di rettifica di dati fisici di cui all'articolo 4, comma 4, della RTDG, dall'impresa distributrice 1629-ENERGIE OFFIDA SRL, con riferimento alla località 5092-OFFIDA (AP) in relazione all'anno tariffario 2014.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 132/2014/R/GAS sono state definite le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura per l'anno 2014;
- l'articolo 3, comma 2, della RTDG prevede che entro la data del 28 febbraio dell'anno $t+1$ siano approvate in via definitiva le tariffe di riferimento dell'anno t calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all'anno $t-1$;
- le società 262-MONTI AZZURRI SERVIZI TECNOLOGICI e 1045-ASTEA SPA, inserite nella deliberazione 132/2014/R/GAS tra quelle che non hanno inviato la dichiarazione di veridicità di cui all'articolo 7, comma 3, della RTDG 2009-2012 correttamente siglata ovvero hanno modificato il contenuto della dichiarazione come reso disponibile nel modulo predisposto dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, hanno provveduto a reinviare, in tempo utile ai fini delle determinazioni da assumere con il presente provvedimento, la medesima dichiarazione di veridicità nel formato richiesto.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stato previsto che nei primi due anni del quarto periodo regolatorio, con l'obiettivo di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, trovino riconoscimento tariffario i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato una scelta di tipo *make* o di tipo *buy*;
- come evidenziato nella parte di motivazione della medesima deliberazione, è stato previsto che, ai fini del riconoscimento di cui al precedente alinea, le imprese che hanno adottato un approccio di tipo *buy* presentino apposita istanza di riconoscimento dei costi sostenuti, secondo le modalità definite dalla Direzione Infrastrutture dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accettare ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2014 le richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate dalle imprese distributrici di cui alla tabella B della deliberazione 633/2014/R/GAS e di cui alla tabella A della presente deliberazione;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, accettare l'istanza di rettifica di dati fisici presentata dall'impresa 1629-ENERGIE OFFIDA SRL, con riferimento all'anno tariffario 2014;
- accettare, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive 2014, l'istanza di determinazione tariffaria d'ufficio presentata dall'impresa

distributrice 217-TRESCORE INFRASTRUTTURE SRL con riferimento alla località 4752-TRESCORE BALNEARIO;

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2014 secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG;
- considerare ai fini della determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, il valore degli incrementi patrimoniali relativi all'anno 2012 per le imprese distributrici 262-MONTI AZZURRI SERVIZI TECNOLOGICI e 1045-ASTEA SPA;
- in relazione alle rettifiche dei dati, presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG;
- prevedere che con separato provvedimento, da adottarsi a seguito dell'esame delle istanze presentate dalle imprese distributrici, siano riconosciuti i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti nel 2012 e nel 2013 per le imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *buy*

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2014

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definite per l'anno 2014 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 1 e nella Tabella 1a allegate al presente provvedimento.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico.

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni